



SICUREZZA

Testo Unico sulla sicurezza

Per quanto riguarda le **verifiche periodiche previste dall'allegato VII sugli apparecchi di sollevamento** il Testo unico ne ha differenziato la periodicità a seconda della tipologia di macchina (fissa o mobile) dell'ambiente in cui lavora (ordinario o speciale) e dell'anzianità (più o meno di 10 anni dalla data di costruzione). Per facilitare il compito di capire se i vostri apparecchi di sollevamento sono soggetti a verifiche annuali, biennali o triennali riportiamo di seguito lo schema proposto dall'ULS di Modena:



TIPOLOGIA	LEGENDA	TIPO
MOBILE	sono i seguenti apparecchi	AUTOGRU GRU DA EDILIZIA GRU SU AUTOCARRO PONTI SVILUPPABILI SU CARRO PONTI SOSPESI SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE
FISSO	sono i seguenti apparecchi	GRU A BANDIERA CARROPONTE GRU A CAVALLETTO GRU DERRIK GRU A PORTALE GRU A MENSOLA GRU A MONOROTAIA ARGANI E PARANCHI
AMBIENTE SPECIALE	sono i seguenti settori:	EDILIZIA SIDERURGICO PORTUALE ESTRATTIVO
ORDINARIO	sono i seguenti settori:	SETTORI DIVERSI DAGLI SPECIALI
ANZIANITA' < 10	si intendono:	FABBRICATI MENO DI 10 ANNI FA'
> 10	si intendono:	FABBRICATI PIU' DI 10 ANNI FA'



Ascensori

Con il DM 23-07-2009 “Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE, **tutti i proprietari di impianti installati prima del 25-06-1999** dovranno, in occasione della prima verifica periodica prevista a cura dell'Ente notificato, richiedere e programmare una analisi dei rischi dell'impianto eseguita in conformità alle norme di buona tecnica più recenti quali la UNI EN 81-80. In seguito a tale analisi l'Ente notificato provvederà a comunicare al proprietario gli eventuali interventi necessari a rendere sicuro l'impianto; il proprietario dovrà provvedere agli adeguamenti entro 5 anni dalla data della verifica per le situazioni di rischio riportate in tabella A del DM ed entro 10 anni per quelle riportate in tabella B dello stesso. Il mancato adeguamento entro i termini previsti ne comporterà la comunicazione da parte dell'Ente notificato al Comune per i provvedimenti di competenza; sarà in tale circostanza altresì vietato l'utilizzo dell'impianto fino ad interventi ultimati.

Se siete i proprietari di un impianto installato prima del 25-06-1999 vi raccomandiamo pertanto di concordare quanto prima tale intervento di valutazione per poterlo accorpate alla verifica periodica con conseguente contenimento dei costi.

AMBIENTE

Trasporto rifiuti e scheda di trasporto

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica con circolare n.140/09 che, in caso di trasporto rifiuti, il quale deve essere accompagnato dal formulario previsto dall'art.193 del D.Lgs. n.152/06, non è necessaria la scheda prevista per l'attività di trasporto conto terzi.

Infatti il formulario di trasporto rifiuti (FIR) contiene le stesse informazioni previste dalla scheda di trasporto ed è pertanto a questa equipollente.

Imballaggi, aumenti contributi CONAI per acciaio e alluminio

Con comunicazione del 4 dicembre 2009, il Consiglio di Amministrazione del CONAI, su proposta del Consorzio nazionale Acciaio (CNA) e del Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL), ha deliberato l'aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in acciaio da 15,49 euro/ton a 31,00 euro/ton e per gli imballaggi in alluminio da 25,82 euro/ton a 52,00 euro/ton. Gli aumenti scatteranno rispettivamente dal 1° aprile 2010 e dal 1° maggio 2010.

Gli aumenti si sono resi necessari a seguito di un generale calo dei consumi che ha determinato una contrazione del 15% dei quantitativi di imballaggi immessi nel mercato nello scorso biennio e alle basse quotazioni delle materie prime che rimangono sotto ai livelli medi degli ultimi anni, con cali che hanno superato il 50% per i metalli.

A cura di: Federica Capraro
Tiziano Strata

